



Promemoria

POSTI DI LAVORO A SCOPO D'INTEGRAZIONE secondo l'art. 23 LIDis

legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Legge sull'integrazione dei disabili; LIDis; CSC 440.100)

1 Situazione di partenza

➤ *Idea di base*

I datori di lavoro di persone con disabilità vengono indennizzati con un sussidio per le spese supplementari dovute alla disabilità legate all'istruzione e all'accompagnamento dei collaboratori.

➤ *Obiettivo*

L'obiettivo consiste nel facilitare l'integrazione alle persone con disabilità nel mercato del lavoro primario.

- Il/la collaboratore/trice con disabilità può impiegare le proprie capacità nel mercato del lavoro primario.
- Il datore di lavoro può impiegare con profitto il/la collaboratore/trice con disabilità in un posto di lavoro adeguato.

➤ *Esclusione*

Il Cantone si assume al massimo le spese supplementari dovute alla disabilità, per quanto queste non siano coperte dall'AI, da altri assicuratori o altrimenti. Le spese per l'allestimento della postazione di lavoro, le ristrutturazioni, gli investimenti e gli ausili non vengono prese in considerazione. Queste spese vengono eventualmente assunte da altri.

2 Condizioni di ammissione

➤ *Collaboratori con disabilità*

Il/la collaboratore/trice con disabilità è una persona adulta che beneficia di una rendita AI intera o pari a $\frac{3}{4}$ e con domicilio di diritto civile nei Grigioni. In casi eccezionali è possibile stipulare convenzioni sulle indennità speciali per i collaboratori che beneficiano di una rendita AI pari a $\frac{1}{4}$ o a $\frac{1}{2}$.

➤ **Datore di lavoro e azienda**

L'azienda è attiva nel mercato di lavoro primario. Di norma, il posto di lavoro si trova nel Cantone dei Grigioni. La maggior parte dei collaboratori dell'azienda non sono persone che necessitano di assistenza particolare. Per il posto di lavoro e l'assistenza il datore di lavoro non fattura prestazioni al/la collaboratore/trice con disabilità.



➤ *Rapporto di lavoro e contratto di lavoro*

Il rapporto di lavoro deve essere attuato e deve poter esistere indipendentemente dal versamento di sussidi da parte del Cantone. Di norma tale rapporto è a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro viene regolato con un contratto di lavoro scritto ordinario (conformemente al CO).

➤ *Salario*

Il datore di lavoro indennizza il/la collaboratore/trice con disabilità per la prestazione fornita sotto forma di salario. L'entità del salario si orienta al valore della prestazione fornita. L'entità del salario rimane nel potere di apprezzamento del datore di lavoro, tuttavia nel caso di volume d'impiego del 100 % deve ammontare almeno a 150.– franchi lordi.

3 Svolgimento e procedura

➤ *Assunzione*

Il datore di lavoro assume un/a collaboratore/trice con disabilità, oppure vi è un rapporto di lavoro esistente con un/a collaboratore/trice con disabilità.

➤ *Annuncio*

Se vi è un onere di accompagnamento supplementare dovuto alla disabilità, mediante il modulo d'annuncio (disponibile su www.soa.gr.ch) il datore di lavoro può presentare domanda per l'erogazione di sussidi all'Ufficio cantonale del servizio sociale conformemente all'art. 23 LIDis. All'annuncio viene allegato l'attuale contratto di lavoro.

➤ *Verifica del posto di lavoro*

L'onere di accompagnamento supplementare dovuto alla disabilità viene rilevato in loco mediante la cosiddetta verifica del posto di lavoro (attualmente da Pro Infirmis). Tale verifica prevede un colloquio con il datore di lavoro ed eventualmente con il/la collaboratore/trice con disabilità e un sopralluogo del posto di lavoro.

➤ *Calcolo del sussidio*

Il sussidio del Cantone si basa sull'esito del rilevamento e /sul volume d'impiego della collaboratore/trice con disabilità. Il sussidio non dipende né dal tipo di azienda né dal settore.

L'indennizzo avviene in tre fasi:

- fr. 0.– / giorno (= onere di accompagnamento ridotto)
- fr. 22.– / giorno (= onere di accompagnamento medio)
- fr. 44.– / giorno (= onere di accompagnamento elevato)

Se le ore di lavoro sono più di due viene calcolata una mezza giornata lavorativa. Se le ore di lavoro sono più di sei viene calcolata una giornata lavorativa intera. In caso di mezze giornate di lavoro il sussidio viene dimezzato.



I sussidi vengono versati solo per i giorni di presenza. In caso di assenza a seguito di malattia, vacanze ecc. non vengono versati sussidi.

➤ *Validità*

In presenza di un diritto a sussidio, la domanda viene accolta e viene emanata una decisione dipartimentale. Tale decisione ha una validità massima di quattro anni. Se dopo tre anni e mezzo il posto di lavoro continua a essere occupato e l'onere supplementare dovuto alla disabilità persiste, è possibile procedere nuovamente all'annuncio del posto di lavoro per l'erogazione dei sussidi. In seguito si svolge lo stesso procedimento (compresa la verifica) come avvenuto dopo il primo annuncio.

➤ *Differenze*

Se dalla verifica del posto di lavoro sorge il dubbio che il/la collaboratore/trice con disabilità sia sottopagato/a (fattore di sfruttamento), questa valutazione viene esposta al datore di lavoro. In questo caso l'indennizzo massimo può essere limitato all'entità del salario o stralciato completamente.

Se il datore di lavoro non è d'accordo con il calcolo del sussidio sulla base dell'onere di accompagnamento rilevato, egli può presentare opposizione all'Ufficio cantonale del servizio sociale entro 30 giorni dalla comunicazione. L'onere di accompagnamento più elevato deve essere dimostrato in modo oggettivamente comprensibile. Se tale onere viene riconosciuto, il sussidio cantonale può essere adeguato.

4 Conteggio

➤ *Inizio del conteggio*

In linea di principio i sussidi non vengono versati retroattivamente. Quale giorno di riferimento per il versamento dei sussidi vale la data di ricezione dell'annuncio. Se l'annuncio viene inoltrato entro un mese dal momento dell'assunzione dell'impiego da parte del/della collaboratrice con disabilità, la data dell'assunzione dell'impiego vale come giorno di riferimento.

➤ *Versamento*

Il conteggio avviene ogni sei mesi. Il datore di lavoro invia all'Ufficio cantonale del servizio sociale il controllo delle presenze (giorni e numero di ore) entro il 31 luglio per il conteggio del primo semestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per il conteggio del secondo semestre.

Contatto

Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni
Settore aiuto ai disabili

behindertenintegration@soa.gr.ch
www.soa.gr.ch